

### PRESTAZIONI OCCASIONALI: LIMITI PIU' STRINGENTI

L'INPS, con la circolare n. 107/2017, illustra la portata dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, riguardante il **nuovo** contratto di **prestazione occasionale**. La norma prevede numerose **limitazioni**; riguardo al datore di lavoro, è fatto divieto stipulare contratti del tipo di cui sopra: - alle **aziende** che hanno, in media, **più di 5 dipendenti** a tempo indeterminato; - alle imprese del **settore edile** o che svolgono attività pericolose; - agli utilizzatori coinvolti nell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**; - agli utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da **meno di 6 mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o di collaborazione **coordinata o continuativa**. In caso di trasgressione, le conseguenze prevedono, nei primi 3 casi, l'applicazione di una **sanzione di 833,33 euro** per ogni prestazione lavorativa **giornaliera**, e nel quarto caso la **trasformazione** del rapporto, da occasionale **in subordinato**. I limiti economici prevedono che, per **ciascun lavoratore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, il compenso annuo **non** possa superare i **5 mila euro**; per **ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi **non** possono superare i **5 mila euro**; le prestazioni complessivamente rese da **ogni lavoratore** per il **medesimo utilizzatore non possono dar luogo a compensi superiori a 2.500 euro**. Nel calcolo della soglia dei compensi, se ne considera solo il **75%**, se il lavoratore: - è titolare di **pensione** di vecchiaia o di invalidità; - è studente con **meno di 25 anni** di età; - è **disoccupato**; - è percettore di **prestazioni a sostegno** del reddito o del reddito d'inclusione (REI o SIA). Vi sono, infine, **limiti** legati all'**orario di lavoro**: **280 ore** all'anno; anche in questo caso la violazione comporta l'**obbligo di assunzione a tempo indeterminato**.

### NOVITA' POSITIVE SULLO <SPESOMETRO>

La commissione Bilancio al Senato ha approvato nei giorni scorsi una serie di emendamenti al decreto fiscale sullo **<spesometro>**. Le principali novità sono le seguenti: - **nessuna sanzione** per gli **errori** contenuti nello **<spesometro>**, rela-

tivo al I semestre, se i **dati esatti** sono **inviati** entro il **28 febbraio 2018**; - per i prossimi invii, sono richiesti **solo i dati essenziali** della controparte, come partita IVA, od il codice fiscale (se trattasi di soggetto **<privato>**), data e numero fattura, base imponibile, aliquota applicata e imposta (o tipologia di operazione, se non applicata); - nell'ipotesi di **documento riepilogativo** (per fatture inferiori a 300 euro), sarà possibile **evitare** la registrazione delle **single fatture**; - i dati potranno essere **facoltativamente** trasmessi con **cadenza semestrale** (e non trimestrale).

### INCENTIVI PER LE <START UP INNOVATIVE>

Con un decreto dello scorso 9.8.2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto importanti **modifiche** agli **incentivi** denominati **<Smart&Start>**, a sostegno delle **<start-up> innovative**, localizzate su tutto il **territorio nazionale**. Come noto, le **<start-up> innovative** sono società di capitali che hanno come **oggetto sociale** l'esclusivo o prevalente lo **sviluppo** ed il **commercio di prodotti e servizi innovativi** ad alto valore tecnologico. Gli incentivi, previsti dal programma, sono **riservati** a quelle **<start-up>** che: - sono costituite da **non più di 60 mesi**; - sono di **piccole dimensioni** (meno di 5 milioni di fatturato annuo); - sono iscritte al Registro imprese come **<start-up>** **al momento della prima erogazione** dell'agevolazione; - sono solvibili ed **in attività**. Tra le novità introdotte, la **finanziabilità** di **marchi** ed investimenti in **marketing** e **web marketing** e la possibilità di **rendicontare** anche **fatture non quietanzate**. La domanda per accedere agli incentivi va presentata in **via telematica**, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito **<Smart&Start Invitalia>**, con apposizione della **firma digitale**. Ad ogni domanda è attribuito un protocollo elettronico. Le **agevolazioni** consistono: - in un **mutuo** (durata massima **8 anni**) a **tasso zero**, fino al **70% dell'investimento** totale (80% a certe condizioni); - in un **contributo a fondo perduto** pari al 20% del mutuo, solo per **<start-up>** con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-

glia, Sardegna e Sicilia. Le **<start-up>** costituite da meno di un anno possono contare su **servizi di assistenza tecnico-gestionale** nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, **marketing**, organizzazione, ed altro).

### OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Qualche giorno fa, il noto pubblicista Dario Deotto è intervenuto ad un convegno, nella nostra città, che trattava dell'aspetto **fiscale** delle **operazioni straordinarie**. In particolare, il relatore ha raccomandato di **non compiere**: - operazioni **<circolari>** su azioni; quelle, ad esempio, che prevedono la **vendita di azioni** (da parte di un **<privato>**) ad una **<holding>**, che appartiene allo stesso **cedente**, e che (la **<holding>**) pagherà coi **dividendi** riscossi dalla partecipata (operazione censurabile, perché priva di contenuto economico, e che lucra la **differenza** tra l'imposta sostitutiva sui dividendi e quella sulla rivalutazione delle partecipazioni); - **scissioni** societarie, quando scissa o beneficiaria restano con un **solo cespite**, e **successiva cessione** dell'intera partecipazione in quest'ultima società (di fatto, questa procedura sfrutta un'operazione societaria per **sostituire** la tassazione della **plusvalenza**, in capo alla società che la realizza, con l'imposta sostitutiva sulla **rivalutazione della partecipazione** di chi la cede); - operazioni di **recesso <atipico>**, consistenti nella **vendita** alla società di **<azioni proprie>**, rivalutate dal cedente, **anziché** la **distribuzione di dividendi**, che sconta una maggiore tassazione. Nella sua esposizione, il Dott. Deotto ha consigliato di **rinvviare al 2018**, se possibile, la registrazione di atti di **vendita di partecipazioni** costituenti la totalità del capitale sociale (ad esempio, risultanti da **conferimenti in neutralità**), in quanto dal prossimo anno, per una **norma** che sarà **inserita** nella **<finanziaria per il 2018>**, l'imposta di registro, su tali atti, **non** sarà più **proporzionale** (come se si trattasse di una cessione d'azienda), bensì **fissa**.

### ACCONTI IRES: CALCOLO PREVISIONALE

A partire dal periodo d'imposta 2017, come noto, l'**aliquota IRES** è passata dal

27,5% al **24%**; ciò significa che, qualora si calcoli il **II acconto IRES 2017** col metodo <previsionale>, si terrà conto della nuova aliquota. Ovviamente, in tale caso, si dovranno considerare anche le **variazioni fiscali per il 2017**, incluse quelle che sono modificate rispetto all'esercizio precedente, tra cui l'**aliquota <ACE>** (che premia le capitalizzazioni dell'impresa), che è passata dal 4,75% all'**1,6%**. Naturalmente, in ipotesi di **versamento carente**, si applicheranno le sanzioni, **riducibili** col <ravvedimento operoso>.

#### COSTITUZIONE DELLE <START UP> INNOVATIVE

Il TAR del Lazio, con due sentenze simili (n. 10006 e 10009, entrambe dello scorso 2 ottobre), avalla l'orientamento del Ministero dello Sviluppo economico, che **ammette** (D.M. 17.2.2016) la **costituzione** delle <start-up> con scrittura privata e **firma digitale**, in alternativa all'atto notarile. Il tribunale di cui sopra riconosce infatti che tale norma non è in contrasto, né con la disciplina comunitaria, né con la Costituzione. Riguardo, invece, al **passaggio** delle <start-up>, dalla <sezione speciale> a quella <ordinaria>, esso può avvenire **senza adempimenti solo** per quelle **costituite** a suo tempo **tramite notaio**.

#### EQUO COMPENSO PER LE PROFESSIONI

Nel prossimo <decreto fiscale> troveremo anche la norma che salvaguarda il **diritto del professionista** ad un **compenso minimo**, proporzionato alla quantità e qualità del **lavoro** prestato. Il diritto all'**equo compenso** scatterà quando il **committente** è una **banca**, un'**assicurazione**, una **grande azienda** o la **pubblica amministrazione**; la legge avrà portata **retroattiva**, **tranne** che nei rapporti con la **pubblica amministrazione**. Il provvedimento ha lo scopo di tutelare il contraente debole, in particolare prevedendo la **nullità** delle **clausole vessatorie**, come ad esempio il potere del **cliente** di **modificare unilateralmente il contratto** o di esigere **prestazioni aggiuntive gratuite**. La **nullità** può essere fatta valere dal professionista, ma **non si estende al resto del contratto**. Per la determinazione dell'**equo compenso**,

riguardo alla **professione forense**, varranno i **parametri** stabiliti dal D.M. n. 55/2014, mentre per le **altre professioni**, ove esistenti, si farà riferimento ai precedenti giudicati dai **tribunali**.

#### SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA

Nel maxiemendamento al D.L. n. 148/2017 è stata inserita una **norma semplificativa** che consente, per i soli **registri IVA** delle vendite e degli acquisti, tenuti con < sistemi elettronici >, la **stampa solo a richiesta** degli organi di verifica. **Non** sarà quindi più **obbligatorio** riprodurli su **supporto cartaceo entro 3 mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Riguardo all'**aggiornamento**, resta fermo l'obbligo di inserire le **registrazioni** nel < sistema > **entro** i canonici **60 giorni**, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 11.8. 1975.

#### FAMILIARI A CARICO: ATTENZIONE AL CALCOLO

Ai sensi dell'art. 12, comma II, del TUIR sono considerati **fiscalmente a carico** i familiari che possiedono un **reddito complessivo annuo** non superiore a **2.840,51 euro**, al lordo degli **oneri deducibili**. Mentre sono **esclusi** dal computo, **in linea generale** (salvo eccezioni), i **redditi** assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta** (ad esempio, i **dividendi** e gli interessi **obbligazionari**), i redditi soggetti a **tassazione separata**, i redditi **esenti** o assoggettati ad **imposta sostitutiva**, rientrano invece nel calcolo: - i redditi dei contribuenti <minimi> e <forfettari>; - i redditi assoggettati a <cedolare secca>; - il reddito dell'**immobile** adibito ad **abitazione principale**, e relative pertinenze, se **non** assoggettato ad IMU.

#### AUMENTO DI CAPITALE E CREDITO DEL SOCIO

Il Tribunale di Roma (sentenza del 6.2. 2017) ha stabilito che, nell'ipotesi di **aumento del capitale sociale**, il socio può **compensare** il debito derivante dalla sua sottoscrizione con un **credito** pregresso **concesso alla società**, ad esempio derivante da un **finanziamento**. Ciò a condizione che **non** trattasi di un credito soggetto a **postergazione** (art. 2467 del Codice civile), oppure l'**assemblea** abbia

**deliberato** l'aumento di capitale sociale per l'esigenza di **reperire liquidità** immediata. Già in passato la **Cassazione**, confermando l'orientamento prevalente della giurisprudenza, aveva **ammesso**, salvo le eccezioni citate, la compensazione di cui sopra (sentenza n. 6711/2009).

#### MERCATO FINANZIARIO

	21/11/17	14/11/17
<b>EURIBOR</b>		
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,277	-0,279
1 anno	-0,189	-0,194
<b>CAMBI</b>	21/11/17	14/11/17
Euro - USD	1,1718	1,1745
Euro - yen	131,87	133,29
<b>SPREAD</b>	21/11/17	14/11/17
Btp vs BUND 10 years	142,1	144,2

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.